

Ai Sigg. Parroci
e ai membri del CPAE

Carissimo Signor Parroco,

la Legge di Stabilità 2018 ha introdotto l'obbligo generalizzato della fattura elettronica per tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) fra soggetti identificati ai fini IVA in Italia, esercenti imprese, arti o professioni, sia nei confronti di imprese/professionisti (Business-to-Business o B2B) sia nei confronti di privati (Business-to-Consumer o B2C).

L'obbligo di utilizzare la fattura elettronica implica che le fatture cartacee non saranno più ammesse per le operazioni nazionali e si considereranno come **non** emesse, esponendo i cedenti/prestatori nonché i cessionari/destinatari a rilevanti sanzioni (fatture emesse dal 90% al 180% dell'IVA; fatture ricevute il 100% dell'IVA).

Per le Parrocchie che gestiscono **attività commerciali** (e sono soggetti passivi d'imposta, titolari di partita IVA) la soluzione consigliata è quella di attivarsi per la nuova procedura tramite intermediari abilitati (**Alex Servizi, Adasm Coop., consulenti**)

Le Parrocchie che usufruiscono dei servizi contabili di Alex Servizi e di Adasm Coop. verranno direttamente contattati per concordare la nuova gestione.

Le Parrocchie che hanno affidato la gestione contabile ad altri professionisti dovranno, al più presto, prendere contatto con gli stessi per concordare il da farsi.

Si ricorda che diventerà di estrema importanza la corretta indicazione del numero di **partita IVA** (oltre al codice fiscale) **solo ed esclusivamente** sulle fatture relative alla gestione delle **attività commerciali dell'Ente** (bar degli oratori, sale della comunità, scuole dell'infanzia, RSA, ecc.).

Le Parrocchie che **NON hanno la Partita IVA** possono continuare a ricevere le fatture relative alle **attività istituzionali** (religione e culto), in formato cartaceo o analogico (pdf), con l'indicazione del codice fiscale dell'Ente.

L'occasione è gradita per porgere cordiali e fraterni saluti.

Bergamo, 29 ottobre 2018

Bertocchi Mons. Sergio
Direttore

All. 1

Le fatture cartacee saranno ancora ammesse per le operazioni con soggetti non residenti (fatture emesse e ricevute). Tali operazioni dovranno essere segnalate all'Agenzia Entrate mediante un'apposita comunicazione transfrontaliera mensile (spesometro mensile 2019 per operazioni con l'estero).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, D.P.R. 633/1972 e 2, D.M. 55/2013 una fattura elettronica è un documento:

- emesso e ricevuto in formato elettronico;
- creato esclusivamente in formato XML (eXtensible Markup Language);
- conforme alle specifiche tecniche stabilite dalle autorità competenti;
- firmato digitalmente con una firma elettronica qualificata;
- recante una marca temporale;
- conservato digitalmente (conservazione sostitutiva).

Le fatture XML devono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica denominata Sistema di Interscambio (SdI), gestita dall'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione tramite SdI attualmente richiede l'utilizzo di un canale di trasmissione che nella maggior parte dei casi si identifica con la PEC o con apposito software.

L'assolvimento degli obblighi di conservazione ai fini fiscali per tutte le fatture elettroniche, avverrà direttamente da parte del Sistema di Interscambio, ma la conservazione elettronica effettuata dai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate avrà una esclusiva valenza tributaria/fiscale.

Il provvedimento AdE n. 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica:

La fattura elettronica è recapitata dal SdI:

- al **soggetto cessionario/committente** oppure,
- per conto del cessionario/committente, ad un **intermediario**.

Il recapito può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- tramite intermediari abilitati (Alex Servizi, Adasm Coop., commercialisti e consulenti);
- sistema di posta elettronica certificata, "**PEC**";
- con apposite applicazioni internet;
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo **FTP**.

Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l'emittente deve compilare nel file della fattura il campo "**Codice Destinatario**" valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il **codice convenzionale** indicato nelle specifiche tecniche del provvedimento n. 89757/2018 e la PEC del cessionario/committente.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia destinata ad un consumatore finale (ad un privato) la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del *file* su apposita area *web* riservata dell'Agenzia delle Entrate. Per i privati sarà possibile conservare la fattura in formato analogico/cartaceo.

Gli intermediari abilitati hanno a disposizione software aggiornati che **presentano diversi vantaggi, in particolare:**

- per le fatture passive è possibile fornire ai propri fornitori il **CODICE DESTINATARIO - SDI** evitando la ricezione di numerose PEC e risolvere il problema della conservazione sostitutiva che, per il canale PEC, non esiste e gestendo tutto il ciclo delle fatture elettroniche, sia clienti che fornitori, su una sola piattaforma;
- il cliente potrà accedere alla propria area riservata per scaricare e visionare le fatture ricevute in modo semplice e diretto (necessita solo di un semplice collegamento ad internet);
- il cliente ha la possibilità di emettere le fatture in formato .txt (o altri formati), direttamente tramite un programma che gestirà poi l'invio al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate;
- l'archiviazione elettronica viene gestita direttamente attraverso i sistemi dell'intermediario abilitato, senza che il cliente debba intervenire in alcun modo, garantendo il rispetto della normativa.